



*Tribunale di Lucca*

*Ordine forense*

*di*

*Lucca*

*Camera Penale*

**Prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori  
dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese  
dello Stato, ai difensori d'ufficio e di persona  
irreperibile (D.P.R. 30.05.2002 n. 115)**

# Prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio e di persona irreperibile (D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

## **1) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

### **a) Istanza di ammissione: modalità di presentazione e contenuto**

- 1) **In udienza: può essere presentata esclusivamente dall'interessato** che sottoscrive l'istanza davanti al Cancelliere ed esibisce un documento per consentire la verifica dell'identità (1);
  - 2) **Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento simile:** l'interessato che sia cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea, può avanzare riserva di presentazione dell'istanza. Questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della lettera raccomandata A.R., inviata all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si chiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova dell'avvenuta spedizione. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza dell'avviso di ricevimento e della risposta dell'Autorità Consolare che non potrà, comunque, da sola costituire motivo di rigetto. Tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata in Cancelleria a cura dell'interessato medesimo e, ove non pervenga, non potrà essere considerata ostativa al prosecuzione del procedimento e alla liquidazione.
  - 3) **Fuori udienza:** può essere presentata direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza di un Cancelliere esibendo un documento d'identità, o dal difensore (o da un suo incaricato): in tale ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta comunque dall'interessato, il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito. Qualora l'autenticazione non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo (2).
  - 4) **Fuori udienza:** l'istanza può essere anticipata a mezzo fax, cui farà seguito entro venti giorni il deposito in Cancelleria o l'invio dell'originale per posta. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio del fax (3).
- In ogni caso l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d'identità o altro equipollente ricavabile dal fascicolo processuale (4). Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (5).

E' necessario indicare il codice fiscale dell'interessato.

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e di nascita, sesso e domicilio fiscale.

1) art. 12 ter legge n. 125/2008;

2) art. 38, co. 3° d.P.R. 28.12.2000 n. 445;

3) art. 109 D.P.R. n. 115/2002. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di anticipazione via fax ai fini della decorrenza del beneficio potrà essere avanzata in caso di proposizione dell'atto di querela o per la proposizione di incidente d'esecuzione. In tal modo potrà essere richiesta la liquidazione di attività (stesura dell'atto di querela o dell'istanza propositiva dell'incidente) che altrimenti sarebbero escluse.

L'autocertificazione (6) dei redditi vale anche per il nucleo familiare: solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni. Devono essere indicati tutti i cespiti, anche quelli non soggetti a dichiarazione, percepiti nell'anno solare anteriore alla proposizione dell'istanza, anche se non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il condannato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater DPR n. 43/73, 73 DPR 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74, comma 1, dello stesso decreto, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo potrà ugualmente essere ammesso al patrocinio ove dimostri, presentando idonea documentazione, che nonostante la condanna gode di un reddito rientrante nei limiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche (7 – 8).

#### **b) Istanza di liquidazione**

L'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in duplice copia. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, 'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. L'avvocato deve inoltre: dichiarare di essere iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e allegare in duplice copia il decreto di ammissione del suo assistito al gratuito patrocinio (**non sono ammessi equipollenti**); specificare quali attività ha in concreto svolto, elencando le relative voci della tariffa professionale (9).

Nell'eventualità che non vi sia elezione di domicilio il difensore potrà successivamente depositare, in occasione della liquidazione, idonea dichiarazione contenente l'elezione di domicilio.

#### **c) Liquidazione**

Sono liquidate soltanto le attività che attengono alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relative alla o alle fasi processuali effettivamente esaurite (10).

Il decreto di liquidazione è specificamente motivato: sono indicate le fasi relative alle attività per le quali è riconosciuto il compenso, gli importi liquidati per ogni fase, il totale riconosciuto. La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica degli importi che non sono stati liquidati e di quelli che sono stati liquidati in misura inferiore al richiesto.

- 4) Corte Costituzionale, ordinanza 14.05.2004, n. 144; Cass. Pen. Sez. IV 10.03.2003, n. 2684; art. 90 D.P.R. n. 115/2002.
- 5) L'autocertificazione ha natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, 1° co. lett. c) D.P.R. 115/2002 e deve essere resa nelle forme di cui all'art. 46, 1° comma, lett. o) del D.P.R. 445/2000.
- 6) Non sono, pertanto, richieste autocertificazioni rilasciate dai componenti del nucleo familiare.
- 7) Art. 12 – ter della legge n. 125/2008, con il quale viene introdotto il comma 4 – bis dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
- 8) Circolare ministeriale 29.07.2008. A titolo esemplificativo e non esaustivo, documento idoneo può essere considerato il certificato dei Servizi di Assistenza Sociale del Comune di residenza attestante lo stato d'indigenza o la dichiarazione ISEE.
- 9) Ad esempio copia del verbale d'udienza da cui possa desumersi l'effettivo svolgimento d'attività istruttoria.

#### **d) Liquidazione in favore della parte civile ammessa al beneficio**

L'art. 110 del D.P.R. n. 115/2002, al terzo comma, prevede che il Giudice, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, se condanna l'imputato non ammesso al pagamento delle spese in favore della parte civile, ammessa al beneficio, dispone il pagamento in favore dello Stato.

Al fine di evitare una duplice richiesta a carico della parte civile, la prima in udienza secondo le usuali regole, e la seconda fuori udienza, con la modulistica è stato previsto un modello che consenta al Giudice di liquidare già in udienza, quanto richiesto dalla parte civile ammessa al beneficio.

In buona sostanza il Giudice provvederà ad una prima liquidazione, ma in favore dello Stato, con provvedimento contenuto nel dispositivo, così come prevede il terzo comma dell'art. 110 del D.P.R. n. 115/2002, mentre con il modello approntato il Giudice provvederà alla liquidazione degli onorari e delle spese della parte civile ammessa al beneficio. Gli importi come sopra liquidati dovranno essere identici.

Ciò non toglie che la parte civile ammessa al beneficio, possa richiedere la liquidazione anche fuori udienza: per tale caso è stato approntato il relativo modello.

#### **2) LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO (ART. 116 D.P.R. 30.05.2012 N. 115)**

##### **A) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE**

##### **1) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) Parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito;
- 2) Atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
- 3) Pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti, lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;

##### **4) Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i documenti elencati sub 1 e inoltre:

- 1) Attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

##### **2) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) Parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se di diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- 2) Verifica anagrafica aggiornata negativa;

---

(10) Ad esempio all'esito del giudizio di primo grado, il giudice non liquida il compenso per la redazione dell'atto d'appello.

**3) Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) Parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;
- 2) Verifica anagrafica aggiornata negativa;
- 3) Attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

**4) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.**

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) Atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- 2) Se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito;
- 3) Nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.

**In ognuno dei casi sopra indicati:**

- a) L'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in duplice copia;
- b) Devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito e, ove conosciute, le generalità complete, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante;
- c) L'avvocato deve inoltre allegare in duplice copia (11) il decreto di nomina o l'atto equipollente (11) da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico;
- d) Il difensore deve specificare quali attività ha in concreto svolte, elencando le relative fasi della tariffa professionale.

## **LIQUIDAZIONE**

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art.97,co. 4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia (12).

Nella liquidazione surrogatoria a carico dello Stato sono compresi gli onorari e le spese per la procedura di recupero (anche coattivo) del credito professionale come esattamente liquidati dal giudice civile con i provvedimenti relativi alle procedure promosse.

Il giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

---

(11) a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano a titolo di esempio i seguenti documenti da presentare sempre in duplice copia in vece del decreto di nomina: verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale redatto ex art. 161, 349, 97 c.p.p. dalla Polizia giudiziaria, comunicazione ex art. 369 bis c.p.p., decreto d'irreperibilità.

(12) ordinanza 11.01.2005 n. 8 Corte Costituzionale.

### **3) LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE E (ART. 117 D.P.R. 30.05.2002 N. 115)**

- E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art. 159 c.p.p.;
- Lo status d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione;
- Il decreto d'irreperibilità deve essere allegato in duplice copia all'istanza di liquidazione;
- La disciplina si estende al latitante (13).
- Il provvedimento di nomina del difensore d'ufficio o un suo equipollente dovrà essere allegato in duplice copia alla domanda di liquidazione.

L'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in duplice copia. In particolare, devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito e ove conosciute, le generalità complete. Deve inoltre indicare il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante. L'avvocato deve inoltre allegare in duplice copia il decreto di nomina o l'atto equipollente (14) da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico. Il difensore deve specificare quali attività ha in concreto svolto, elencando le relative fasi dei parametri (15).

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia.

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

**La liquidazione dei compensi, in tutti i casi sopra descritti relativi alla difesa d'ufficio ed al patrocinio a spese dello Stato, dovrà essere effettuata rapportandosi ai parametri di cui al D.M. 140/2012 applicando il valore medio ivi stabilito ferma restando l'applicazione degli artt. 9 e 14 per le variazioni in aumento o in diminuzione da valutarsi caso per caso.**

(13) Cass. Pen. IV Sez. sentenza n. 115 ud. 28.10.2005, depositata il 5.01.2006.

(14) A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano a titolo di esempio i seguenti documenti da presentare sempre in duplice copia in vece del decreto di nomina: verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale... redatto dalla Polizia giudiziaria, decreto di irreperibilità, ecc.


(15) **Non è necessario allegare documentazione attestante lo svolgimento delle attività: il giudice potrà visionare il fascicolo d'ufficio a tale fine.**

**IL PRESENTE PRONTUARIO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Sottoscritto a Lucca, nella stanza del Presidente del Tribunale il 21 OTTOBRE 2013


**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.**

**Dr. Francesco Mormino**




**IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE**

**Dr. Valentino Pezzuti**




**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI LUCCA**

**Dr. Garbotti**



**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI LUCCA**



**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Dr. Giuseppe Farinella**

